

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI UNA INFRASTRUTTURA PER LE “CONVERGING TECHNOLOGIES” APPLICATE ALLA BIOMEDICINA MOLECOLARE**

TRA

la SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Codice Fiscale 80035060328), nel seguito “SISSA”, con sede in Trieste, via Bonomea n. 265, nella persona del Direttore *pro tempore* prof. Stefano Ruffo, nato a Agliana (Pistoia), il 13/05/1954, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della SISSA medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019 su parere favorevole delle tre Aree Scientifiche della SISSA espresso nelle riunioni del 4, 8 e 9 aprile 2019;

E

l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), nel seguito “Università di Trieste”, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9/10/1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2018

E

l'Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale 80014550307), nel seguito “Università di Udine”, con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (PD) il 27/06/1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 16 aprile 2019

### **PREMESSO**

– che la SISSA è istituto di ricerca e istruzione superiore e, in quanto tale, promuove attività di ricerca pura e applicata in nuove discipline, nonché iniziative volte a integrare discipline diverse per mettere a

disposizione del mondo produttivo le proprie competenze; può attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;

- che le Università di Trieste e Udine hanno tra le finalità statutarie la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; promuovono e partecipano a collaborazioni, stipulano convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca, servizi e trasferimento tecnologico con società, enti, consorzi ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere;

- che in data 15 luglio 2013 le Università di Trieste e di Udine e la SISSA hanno sottoscritto un Protocollo che estende alla SISSA le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni previsti dall'Accordo di programma stipulato in data 13 giugno 2012 tra l'Università di Udine e di Trieste. Tale accordo è finalizzato, principalmente, a predisporre forme istituzionali di raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi;

- che le Parti hanno interesse a realizzare il Progetto di una "*Infrastruttura per le "Converging Technologies" applicate alla Biomedicina Molecolare*" (di seguito "Progetto"), che veda la partecipazione sinergica di biomedicina / biotecnologie, nanoscienze, neuroscienze e scienze cognitive e informatica, rivolto principalmente a sviluppare e promuovere la ricerca e l'innovazione della Regione Friuli Venezia Giulia e a trasferire conoscenza, tecnologie e competenze multidisciplinari ad alto contenuto innovativo alla formazione universitaria e al mondo delle imprese e, in particolare, al tessuto produttivo locale;

- che la ricerca nel campo della *Biomedicina Molecolare* sta avendo un rapidissimo sviluppo, che richiede un approccio multidisciplinare e che sta generando innumerevoli applicazioni nel campo del benessere e della salute umana e con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie;

- che la SISSA ha interesse alla realizzazione e allo sviluppo del Progetto le cui attività di ricerca coinvolgono progetti strategici della SISSA caratterizzati dalla multidisciplinarietà e dal contenuto altamente innovativo in diverse aree scientifiche quali, in particolare, le Neuroscienze e Scienze cognitive
- che l'Università di Trieste, ha interesse ad incrementare e diffondere conoscenze e competenze avanzate nell'ambito della biomedicina molecolare e di settori ad essa collegati, principalmente con i Dipartimenti Scienze della Vita (DSV), Scienze mediche, chirurgiche e della salute (DSMCS), Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF), Matematica e Geoscienze (DMG) e Ingegneria e Architettura (DIA) dove sono attive competenze, esperienze concrete e laboratori multidisciplinari sulle tematiche del presente Protocollo di Intesa e da tempo operano, tra gli altri, laboratori di oncologia molecolare, neuroscienze e scienze cognitive, medicina personalizzata, biomateriali, bionanotecnologie, informatica applicata, quali strumento preferenziale per il trasferimento tecnologico e l'induzione di innovazione;
- che l'Università di Udine, con il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A), Dipartimento Scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF) e con il Dipartimento di Area Medica (DAME), hanno interesse allo sviluppo di progetti multidisciplinari nel campo della *Biomedicina Molecolare*, data la trasversalità delle competenze dei docenti dei Dipartimenti citati e l'esistenza di gruppi di ricerca con interessi specifici, nonché di laboratori dedicati;
- che le Parti hanno interesse a consolidare e a rafforzare i proficui rapporti di collaborazione esistenti partecipando alla realizzazione del Progetto;
- che le Parti hanno interessi comuni allo sviluppo del territorio, in termini culturali, infrastrutturali ed imprenditoriali, nonché alla creazione di reti di conoscenza e di sviluppo dell'innovazione;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse del presente Accordo sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

## **ART. 2 – Oggetto e finalità**

Con il presente accordo la SISSA, l'Università di Trieste e l'Università di Udine intendono promuovere forme di collaborazione e favorire sinergie volte alla realizzazione del Progetto di una “*Infrastruttura per le “Converging Technologies” applicate alla Biomedicina Molecolare*” (di seguito per brevità “Progetto”).

Le principali finalità che caratterizzano il Progetto, condivise dalle Parti, sono le seguenti:

- a) la **collaborazione inter-universitaria**, una sinergia che permette ad ognuna delle Parti di realizzare degli obiettivi che, separatamente, non sarebbero possibili;
- b) la **ricerca all'avanguardia** nei campi della *Biomedicina Molecolare*, in particolare, la **ricerca di base e applicata**, la **sperimentazione pre-clinica**, la **sperimentazione clinica delle Nanoscienze e Scienze cognitive (solo in laboratorio)**, delle **Nanotecnologie e dell'Informatica applicate all'ambito biomedico**;
- c) la **disponibilità e l'accesso a risorse tecnologiche e infrastrutturali (piattaforme)** all'avanguardia;
- d) la **formazione teorica e “sul campo”** per i giovani laureandi, laureati e dottorandi di ricerca;
- e) l'**attrazione di ricercatori di alto profilo**, sia italiani che stranieri, anche mediante finanziamenti provenienti da Fondazioni, dal MIUR, dalla Comunità Europea o da altri Enti, per condurre attività coerenti con le strategie dell'Infrastruttura;
- f) l'**incremento delle conoscenze e delle applicazioni anche tecnologiche** quale componente fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio e del Paese;
- g) la realizzazione di **collaborazioni con l'industria**, per permettere alle realtà produttive del territorio e del Paese di innovare e competere sul mercato nazionale e internazionale, creando nuove sinergie tra il mondo industriale e della ricerca;
- h) la **possibilità di creare spin off negli ambiti di interesse del Progetto** che possano generare occupazione altamente qualificata ed attrarre capitali sul territorio;
- i) lo svolgimento di **attività didattica, di formazione specialistica e seminariale** per ampliare e

sviluppare le conoscenze nei campi della *Biomedicina Molecolare, delle Nanoscienze e Scienze cognitive, delle Nanotecnologie e dell'Informatica applicate all'ambito biomedico*;

j) la possibilità di presentare **proposte per accedere a finanziamenti**, con particolare riferimento ai fondi regionali, nazionali ed europei, volti a migliorare le possibilità di occupazione, di innovazione e di impiego sul territorio regionale;

k) lo svolgimento di **attività di divulgazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso la ricerca** e verso altri importanti temi di valenza sociale che impattano sulla salute.

### **ART. 3 – Obiettivi del Progetto**

Il Progetto-intende perseguire una serie di obiettivi fondamentali, quali:

- velocizzare l'acquisizione, la diffusione e l'applicazione di nuove conoscenze nell'ambito della Biomedicina molecolare sia mediante la messa in sinergia delle competenze sia con la creazione di un'adeguata infrastruttura;
- velocizzare il trasferimento della ricerca di base ad applicazioni traslazionali;
- sviluppare percorsi formativi che tengano il passo delle nuove conoscenze e tecnologie e siano multidisciplinari;
- generare proprietà intellettuale che possa essere sfruttata economicamente;
- attrarre giovani ricercatori di elevato profilo e nuove risorse.

A tal fine le Parti si propongono di realizzare:

a) una struttura centrale attrezzata e con funzioni di hub localizzata a Trieste;

b) una rete di laboratori con funzioni di spoke diffusa nei tre Atenei;

c) un insieme di piattaforme tecnologiche (ad es., stabulario barrierato e non, vari tipi di microscopia ottica ed elettronica) a supporto della ricerca condotta nell'hub e negli spoke, e a disposizione dell'intero sistema della ricerca regionale, nel campo delle "Converging Technologies" applicate alla Biomedicina molecolare.

### **ART. 4 – Attuazione del Progetto e impegni delle Parti**

Le Parti concordano di individuare nell'Università degli Studi di Trieste il referente per la gestione del

Progetto di cui all'art. 2.

Per la realizzazione del Progetto, le Parti potranno stipulare specifici accordi attuativi con soggetti pubblici o privati interessati a collaborare allo sviluppo del Progetto medesimo.

Con la sottoscrizione di tali accordi attuativi le Parti si impegnano a definire gli obiettivi di dettaglio, le azioni e i risultati attesi, tempi e risorse impiegate per la realizzazione dello specifico obiettivo.

Gli atti in questione regoleranno altresì le modalità per l'utilizzazione - anche a titolo oneroso - dei rispettivi locali, laboratori e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture.

Tali accordi definiranno altresì il regime di proprietà intellettuale di eventuali risultati derivanti dall'attività di ricerca congiunta, nonché gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e coperture assicurative e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **ART. 5 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **ART. 6 – Limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di una parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte soltanto da una di esse.

Ciascuna Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla stessa.

#### **ART. 7 - Coperture assicurative**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

#### **ART. 8 – Adempimenti relativi alla sicurezza**

Fatto salvo quanto verrà disciplinato negli accordi attuativi di cui all'art.4 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 del DM 363/98, si concorda che restano in capo al datore di lavoro di ciascuna delle Parti gli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro del proprio personale che presterà la propria opera presso le sedi dell'altra parte.

Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente protocollo, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi, in particolare gli obblighi dell'art. 20, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività. Ciascuna parte informerà tempestivamente l'altra parte di ogni incidente e/o infortunio capitato al personale durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo.”

#### **ART. 9 - Durata**

Il presente Protocollo ha validità di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per uguale periodo tramite scambio di intenti tra le parti da inviarsi tramite P.E.C. prima della

scadenza.

#### **ART. 10 – Facoltà di recesso**

Ciascuna delle Parti del presente Protocollo ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone preavviso alle altre mediante P.E.C., almeno tre mesi prima della data prevista per il recesso.

In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dal Protocollo e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.

#### **ART. 11 – Tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali - quali ad esempio nominativo, qualifica, fonte dell'eventuale rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti - relativi alle persone fisiche, che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente accordo, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web (per SISSA [www.sissa.it](http://www.sissa.it) ; per Università di Trieste [www.units.it](http://www.units.it) ; per Università di Udine [www.uniud.it](http://www.uniud.it) ).

#### **ART. 12 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Protocollo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, per ogni eventuale

vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Protocollo sarà competente il Foro di Trieste.

### **ART. 13 – Registrazione**

Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le spese di registrazione verranno sostenute a cura della Parte richiedente. Il presente atto, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico delle parti in uguale misura. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare firmato digitalmente è assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014, dall'Università di Udine per la sua quota parte -autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015, dall'Università di Trieste per la sua quota parte - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481 del 1993, dalla SISSA per la sua quota parte - autorizzazione Agenzia delle Entrate n.166/2017 del 08.08.2017.

Trieste, [data dell'ultima sottoscrizione digitale]

Per la SISSA

Per l'Università di Trieste

Per l'Università di Udine

Il Direttore

Il Rettore

Il Rettore

Prof. Stefano Ruffo

Prof. Maurizio Fermeglia

Prof. Alberto Felice De Toni